



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 263 del 06/11/2013 – 13/11/2013 Udienza pubblica del 24/09/2013
Massima n. 1:	<p>Titolo</p> <p>Province autonome - Ordinamento degli enti locali - Contenimento delle spese per la gestione degli organismi rappresentativi locali - Previsione che gli incarichi conferiti all'interno delle comunità di valle siano svolti a titolo esclusivamente onorifico, in assenza di ogni forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza - Norma di dettaglio che non lascia margini di apprezzamento al legislatore provinciale, in contrasto con lo speciale regime di concertazione riconosciuto alle autonomie speciali per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica - Violazione delle competenze provinciali in materia di finanza locale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.</p> <p>Testo</p> <p>Va rilevata l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, comma 3- bis , del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134, sollevata dalle Province autonome di Trento e Bolzano per violazione dell'art. 79, commi 3 e 4, dello statuto trentino. Tale norma in esame, al fine di "semplificare l'organizzazione degli enti locali, [...] assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e [...] contribuire al contenimento della spesa pubblica, nonché in ottemperanza al disposto dell'art. 23, comma 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201", precisa che le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito della propria autonomia statutaria "prevedono [...] che gli incarichi conferiti all'interno delle comunità di valle siano svolti a titolo esclusivamente onorifico, senza la corresponsione di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza". Infatti, la Corte ha stabilito il</p>



	<p>principio che “il comma 22 dell'art. 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 non è riferito alle Regioni a Statuto speciale, né alle Province autonome, in quanto in contrasto con il regime di concertazione con lo Stato, previsto dallo Statuto, per il raggiungimento degli obiettivi della finanza pubblica.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio: decreto legge 22/06/2012, n. 83 art. 69, co. 3 legge 07/08/2012, n. 134</p> <p>Parametri costituzionali statuto regione Trentino Alto Adige art. 79, co. 3 statuto regione Trentino Alto Adige art. 79, co. 4 Costituzione art. 3 Costituzione art. 36 Costituzione art. 97 statuto regione Trentino Alto Adige art. 80, co. 1 statuto regione Trentino Alto Adige art. 81, co. 2</p>

Redattore: Sig.ra Tiziana Falletta

Visto: Avv. Beatrice Fiandaca

